

competenza, così come quelle che riguardano l'esercizio delle funzioni difensive e i poteri dei giovani praticanti avvocati.

Consideriamo rilevanti, inoltre, le regole relative all'udienza preliminare, che viene ora concepita come primo momento di approfondimento che precede il dibattimento, ma che può comunque consentire un più ampio spazio ai riti alternativi. Su tale aspetto, come sul problema dei procedimenti speciali, si sono registrate in modo marcato differenziazioni e contrasti tra maggioranza e opposizione, ma l'approvazione della legge costituzionale sul giusto processo rappresenta un sicuro riferimento di garanzia anche per queste parti della presente riforma, sia in ordine alle parti processuali, e ai loro diritti, sia per il corretto svolgimento del processo.

Il complesso lavoro della Commissione giustizia, del Comitato dei nove e del relatore si completa con il quadro di norme in materia di contenzioso civile pendente — forse in questo modo il processo civile si può avviare ad una parziale rianimazione — e di migliore organizzazione del giudice di pace, nonché di adeguamento della sua retribuzione, oltre che di sistemazione di fasce di lavoratori della giustizia. Penso, ad esempio, ai messi giudiziari delle ex conciliazioni e quant'altro.

I Democratici di sinistra, dunque, voteranno a favore sul complesso provvedimento in esame perché credono in questo tipo di riforme strutturali e funzionali, che fanno avanzare la giustizia e la avvicinano alla gente e che affrontano in concreto problemi del quotidiano della giustizia, pur nel quadro delle più grandi riforme costituzionali.

Il giusto processo, oggi, diventa non più qualcosa di virtuale, ma è concretamente attuabile: il processo che auspichiamo verrà definito dall'approvazione della presente riforma (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una sola cosa chiedo davvero: che si abbia coscienza di ciò che accade nel momento in cui si vota a favore del provvedimento in esame. Non è cosa da poco perché oggi — senza voler essere eccessivo — stiamo seppellendo il processo accusatorio. Badate, il processo accusatorio non è solo una formula, non è un modo di definire un tipo di processo, ma un modo di concepire la democrazia. Processo accusatorio vuol dire parità fra Stato e persona umana, vuol dire che il giudice è terzo rispetto alle parti in posizione di parità. Ebbene, forse nel corso del rapido esame di norme di emendamenti è sfuggito che, attraverso la legge che doveva riguardare il giudice monocratico, si abbandona una strada iniziata nel 1974 con le prime leggi delega in materia di processo accusatorio, che ha avuto il suo sbocco nel 1988. Mi è sufficiente ricordare, a proposito di questo processo, che molto abbiamo voluto ed amato — non solo chi si occupa di diritto, ma anche chi si occupa degli interessi e dei diritti del cittadino —, come oggi il giudice dell'udienza preliminare svolga le funzioni del giudice istruttore. Il giudice dell'udienza preliminare compie direttamente attività di indagine, con una contraddizione, secondo me, illogica e della quale dovremmo vergognarci, per cui, mentre rendiamo incompatibile il giudice per le indagini preliminari con il giudice dell'udienza preliminare, perché il giudice per le indagini preliminari ha svolto le indagini, nello stesso momento rendiamo compatibile per il giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento di indagini.

Non so cosa penseranno e diranno di noi coloro che si occupano del processo ad alto livello e coloro che amano la linearità e la coerenza nelle strutture del processo penale. Certo non potranno non pensare che non abbiamo capito nulla della differenza tra il giudice e l'inquisitore, perché, attribuendo al giudice funzioni di inquisitore, introduciamo appunto ciò che non volevamo più, cioè l'inquisizione come forma di giudizio e di processo.

Ma stiamo facendo di peggio: nel momento in cui il giudice del giudizio abbreviato avrà poteri di indagare per ultimo, escludendo che le parti possano portare a loro volta prove contrarie, ciò significherà che in ben pochi casi il difensore avrà l'ardire di chiedere il giudizio abbreviato, perché non saprà mai come andrà a finire questo giudizio. Avremo un giudizio abbreviato non allo stato degli atti, ma «al buio», per cui alla fine sarà il giudice dell'udienza preliminare a stabilire quali prove decideranno un giudizio, che, per sua natura, doveva lasciare invece le cose come stavano, perché questa era la garanzia del giudizio abbreviato.

In quanti casi si chiederà ancora il giudizio abbreviato? Quanti avranno il coraggio di esporre a rischio un proprio assistito, il quale potrà, alla fine, vedere stravolta la situazione degli atti quali erano all'inizio, quando ha scelto il giudizio abbreviato?

Pertanto, vi è della schizofrenia nel modo in cui stiamo procedendo, perché, mentre approviamo il giusto processo, che è un processo di parti, accusatorio, nello stesso momento, la prima legge varata dopo l'approvazione del principio del giusto processo introduce il processo inquisitorio. Non solo ciò è illogico, ma a me pare francamente si tratti di qualcosa di cui dobbiamo vergognarci.

Anche per motivare la nostra posizione con convinzione, con preoccupazione e con la voglia di dire che così si va contro gli interessi dei cittadini, sottolineo che stiamo approvando una legge pericolosa anche da un altro punto di vista. Forse non ci si è accorti che, grazie a questa legge, un giudice da solo, in un contatto diretto, da uomo a uomo, da singolo a singolo, potrà infliggere pene non solo allarmanti, ma che possono davvero colpire a fondo la vita di una persona. Infatti, un giudice monocratico, senza consigliarsi con nessuno, senza un parere che possa illuminare qualche errore che sta compiendo, attraverso il calcolo delle aggravanti — che noi abbiamo modificato rispetto al Senato — e nelle ipotesi molto

diffuse relative al traffico di stupefacenti, potrà infliggere condanne che arrivano a trent'anni.

Ma ci siamo resi conto che esponiamo lo stesso giudice ad un rischio per la sua esistenza, per la sua vita, facendo sì che sia identificato colui che ha colpito in modo decisivo e definitivo un'altra persona? Ma ci siamo resi conto che, in base ad una norma esistente nel codice di diritto sostanziale, per cui due condanne a ventiquattro anni fanno un ergastolo, un giudice da solo potrà infliggere l'ergastolo con una seconda condanna a ventiquattro anni? Questo stiamo per fare. Io dico: pensiamoci. Secondo me è ancora possibile riflettere su questa situazione.

In conclusione, invito i colleghi a riflettere su quello che stiamo facendo, su quale tipo di legge affidiamo al paese, su quanti passi indietro stiamo facendo rispetto ad una cultura giuridica che è maturata in più di vent'anni. Vi chiedo, al di là delle collocazioni politiche, di riflettere perché questa è una legge sbagliata e ritengo che chiunque abbia coscienza di ciò che sta accadendo, che cioè stiamo abbandonando il principio cardinale del collegio per i reati più gravi, debba votare contro questa legge, dimenticando le indicazioni di parte e pensando invece esclusivamente alla propria coscienza. È per questo motivo che Forza Italia voterà contro (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzzone. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZZONE. Ho ascoltato con molta attenzione le motivazioni prospettate all'Assemblea dal collega Pecorrella anche perché io sono stato uno degli oppositori, allora isolato, anche se poi nella «crociata» — se così la possiamo impropriamente definire — mi seguirono il collega Taradash di Forza Italia ed altri ancora che, insieme a me, si accorgevano che la riforma approvata con la delega del 1997 ed attuata con il decreto legislativo del 1998 (che ha subito una serie di

slittamenti ed è entrata in vigore, per il settore civile, nel mese di giugno scorso ed entrerà in vigore, per quello penale, il 2 gennaio del prossimo anno), relativamente agli aspetti delle garanzie in materia penale, aveva determinato un abbassamento della guardia. Ecco perché ascoltavo il collega Pecorella, proprio per cercare di comprendere se quelle paure che io avevo manifestato nel 1997 nei due anni e mezzo trascorsi potessero essersi affievolite.

Non so quanto tempo ho a disposizione, spero di averne abbastanza ma non tanto da tediare i colleghi, però mi chiedevo se il tempo trascorso forse servito per migliorare obiettivamente la legge. Non è mia intenzione suscitare polemiche, anche perché non è il caso; siamo alla fine dell'iter di un provvedimento che in tanti abbiamo condiviso ed avversato. Il relatore di questo provvedimento era del gruppo di Forza Italia quando nel 1997 fu conferita la delega e la necessità di mantenere il giudice collegiale per i reati più gravi (è questo il secondo aspetto richiamato dal collega Pecorella) rappresentava un problema assai più delicato. Ricordo che allora i reati attribuiti alla competenza del giudice unico monocratico erano molti di più, qualitativamente e quantitativamente, di quelli che oggi, alla fine di questo percorso, vengono affidati al giudice monocratico. E quelle paure che il collega Pecorella evocava nella seconda delle sue considerazioni erano le stesse mie paure; tuttavia ritengo che un buon lavoro sia stato fatto, nel senso che, pur continuando a non condividere il principio assoluto che attribuisce ad un giudice monocratico un potere che è notevole, mi rendo conto che in qualche modo si è intervenuti.

Il secondo aspetto richiamato dal collega Pecorella attiene all'udienza preliminare. Al riguardo dobbiamo intenderci. Sicuramente il discorso asettico prospettato dal collega Pecorella si regge su argomentazioni convincenti; si determina certamente una commistione fra rito inquirentorio, rito accusatorio, giudice terzo che non è più terzo e potere di indagine.

Dobbiamo però essere molto pragmatici e riconoscere che quando noi — tutti noi addetti ai lavori — parlavamo dell'udienza preliminare ragionavamo, semplificando il discorso, sulla base di cifre secondo le quali nel 98 per cento dei casi vi era il rinvio a giudizio, e quindi constatando che quell'udienza-filtro non funzionava perché, quando si arrivava al giudizio, nel 70 per cento dei casi vi era l'assoluzione. C'era qualcosa che non quadrava: c'era un giudice, sia pure con poteri ridotti, che verificava la valenza delle indagini e delle accuse raccolte dal pubblico ministero e che riteneva vi fosse lo spazio per l'udienza dibattimentale, quindi per la sacralità del dibattimento, salvo poi verificare che per il giudice del dibattimento nel 70 per cento dei casi quegli indizi non sussistevano.

Si poteva intervenire cercando di superare una sperequazione che vede in quella fase — la fase che segue immediatamente le indagini preliminari — il diritto di difesa in condizioni di menomazione, nel senso che non vi è un impulso ad una attività propria della difesa che, in qualche modo, cerchi di contrastare — con iniziative probatorie autonome — il paradigma accusatorio costruito dal pubblico ministero. Vi era pure la necessità di immaginare un percorso diverso, in cui l'udienza preliminare divenisse realmente, non solo il filtro ed il controllo della fondatezza astratta del teorema accusatorio prospettato dal pubblico ministero, ma anche la possibilità di verificare se l'insieme degli *input* raccolti dal pubblico ministero nella logica accusatoria meritasse il vaglio dell'udienza dibattimentale.

Siamo intervenuti in tale logica e vi è stato l'apporto di molte componenti di tutti i gruppi parlamentari per ampliare ed amplificare l'udienza preliminare; siamo arrivati, dunque, a prevedere che nell'udienza preliminare — modificando l'articolo 425 del codice di procedura penale — il GUP abbia la possibilità di emanare un provvedimento di non luogo a procedere — ovvero, di assoluzione — non solo nei casi già previsti, ma anche, ad esempio — mutuando l'articolo 530,

primo capoverso, del codice di procedura penale – quando gli elementi siano insufficienti o, comunque, contraddittori.

PRESIDENTE. Onorevole Manzione, deve concludere.

ROBERTO MANZIONE. Mi avvio a concludere; immaginavo che non avrei potuto finire. Se ciò, però, è utile a far in modo che vi sia una deflazione autentica, nella logica di un percorso che non è schizofrenico – ovvero, prima vi sono gli elementi e poi non vi sono più –, vuol dire che in qualche modo si è cercato di intervenire in maniera corretta. Questo è quel che si è fatto. Sulla base di tali accorgimenti migliorativi, ritengo di poter preannunciare il voto favorevole dei deputati dell'UDEUR.

È stata apportata un'ulteriore serie di miglioramenti; è stata ridotta la competenza qualitativa e quantitativa del giudice monocratico; la previsione più importante è quella relativa al filtro per quanto riguarda i riti alternativi, che non funzionavano in quanto vi era un effetto di trascinamento che dall'udienza preliminare giungeva fino al dibattimento. È stato apportato, dunque, un miglioramento sotto tale profilo.

In conclusione, ritengo che quello che stiamo per votare non sia, in assoluto, un ottimo provvedimento; tuttavia, esso è certamente meritevole del voto favorevole dei deputati dell'UDEUR e di tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

All'onorevole Saraceni ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento che stiamo per votare, in quanto abbiamo senz'altro bisogno dell'entrata in vigore dello stesso entro il 2 gennaio prossimo.

Tuttavia, debbo sottolineare che si è persa una grande occasione per fare del

giudice delle indagini preliminari un controllore serio e realmente imparziale dell'attività di indagine del pubblico ministero; si è persa, altresì, un'occasione per fare dell'udienza preliminare un efficace momento di controllo dell'esercizio dell'azione penale, sia sotto il profilo dell'effettività, sia sotto quello dell'utilità.

Efficienza e garanzia erano i connotati forti dell'originaria impostazione della proposta di legge; tuttavia, tali connotati sono stati indeboliti dalle convergenti pressioni di istanze provenienti dall'interno dell'ordine giudiziario e dall'opposizione politica.

È singolare che oggi l'opposizione politica voti contro, dopo che molte delle sue proposte sono state accolte, anche quando si trattava di proposte palesemente irragionevoli, come quella di includere l'inconvertibilità del giudice dell'udienza preliminare che, in funzione di giudice delle indagini preliminari, abbia assunto l'incidente probatorio. Ovvero, il giudice dell'udienza preliminare può decidere – e decide – sul materiale raccolto dal pubblico ministero, ma sarebbe diventato incompatibile rispetto ad una prova da lui stesso assunta nel contraddittorio delle parti: è l'esatto rovesciamento di quel che accade con il giudice del dibattimento, del quale è prevista l'immutabilità. È una soluzione davvero irragionevole !

L'opposizione, ovviamente, fa il proprio mestiere: è la politica del « tanto peggio, tanto meglio ». Con la sua abile dialettica, l'onorevole Pecorella oggi cerca di rovesciare i termini della questione e, dopo aver molto lavorato – ahimé, spesso con successo – ad indebolire i connotati di terzietà ed imparzialità del giudice dell'indagine preliminare e del giudice dell'udienza preliminare, oggi preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Si permette, altresì, la licenza di additare alla vergogna questa maggioranza ! La maggioranza non deve vergognarsi di nulla, tanto meno del provvedimento che stiamo per votare.

Debbo, tuttavia, esprimere il mio ramarico per il fatto che la maggioranza non ha saputo resistere a quelle conver-

genti suggestioni di cui parlavo all'inizio del mio intervento: infatti, la forte terzietà ed imparzialità del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare era un tentativo di risposta al ricorrente richiamo alla separazione delle carriere; con un GIP ed un GUP forti ed imparziali, quella prospettiva si sarebbe potuta contrastare meglio. Oggi, purtroppo, quella prospettiva si è indebolita e devo, ahimè, riconoscere — la considero una sconfitta, anche sul piano personale, essendo stato sempre di opinione contraria — che oggi la separazione delle carriere è l'unica strada percorribile per creare la distanza necessaria ed evitare che la giurisdizione sia inquinata dal potere del pubblico ministero, che oggi certamente va al di là dei suoi confini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici-l'Ulivo su un provvedimento che, al di là della discussibilità dal punto di vista dottrinario di alcuni punti che sono stati dibattuti in quest'aula, si muove sicuramente nel senso di un auspicabile miglioramento e di una semplificazione del processo penale, anche in relazione alle funzioni del GIP e del GUP. Alcuni aspetti potranno essere oggetto di discussione, come è stato detto in quest'aula, ma l'intento della riforma è quello di fare dell'udienza preliminare un momento di filtro più significativo e più forte rispetto a dibattimenti che nel nostro paese, evidentemente, non si riescono più a tenere.

Soltanto l'attuazione concreta dirà se oggi avremo fatto o meno un passo avanti nella direzione voluta, ma noi siamo convinti che il provvedimento completa quel processo di riforma che, insieme con la depenalizzazione e la competenza penale del giudice di pace, conclude un passaggio molto importante in questo senso. Per tali motivi, ripeto, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo dei Popolari sul provvedimento in esame, che è necessario per l'entrata in vigore della riforma del giudice unico in campo penale alla data del 2 gennaio 2000. Non era seriamente ipotizzabile un altro rinvio, anche perché è assolutamente indispensabile uscire dalla fase di ambiguità e di incertezza che ha caratterizzato e tuttora caratterizza la situazione. Per questa ragione, pur in presenza di alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del parlamento che io — parlo a titolo personale, in questo caso — non ho ritenuto condivisibili e su cui mi sono diffusamente soffermato in sede di discussione generale, abbiamo ritenuto opportuno limitare al massimo l'intervento emendativo, per evitare ulteriori lungaggini.

Certo, il provvedimento presenta qualche ombra, soprattutto — dal mio punto di vista — in conseguenza di alcune modifiche introdotte dal Senato, ma credo che ciò non giustifichi le conclusioni così perentoriamente negative cui poc'anzi perveniva il collega Pecorella e che peraltro stridono anche con la posizione espressa in sede di discussione generale dall'onorevole Marotta, che aveva in qualche modo preannunciato il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, sottolineando alcuni passaggi importanti del provvedimento. In merito all'intervento dell'onorevole Marotta, voglio aggiungere che il provvedimento sul giudice unico è stato approvato a larga maggioranza, comunque con il convinto concorso del gruppo di Forza Italia e con la relazione svolta appunto da un esponente di quel gruppo.

Io ritengo che la posizione più equilibrata sia quella da noi assunta, che, sia pure senza eccessivi cambiamenti del testo — il quale quindi potrà essere velocemente approvato dall'altro ramo del Parlamento —, si fa carico di alcuni necessari interventi emendativi. Cito velocissimamente la

modifica della previsione della rotazione triennale del GIP, che era stata inserita dal Senato e che avrebbe comportato problemi non indifferenti per la funzionalità dei tribunali minori.

La funzionalità e l'efficienza — mi rivolgo in particolare all'onorevole Saraceni — sono valori assolutamente primari che dobbiamo tenere nella dovuta considerazione.

Allo stesso modo mi è sembrata opportuna la decisione di esaminare, in un contesto omogeneo, le modifiche alla sospensione condizionale della pena. Pertanto, a nostro avviso, si è giustamente scelto di perseguire una linea di equilibrio tra la necessità dell'intervento emendativo e l'urgenza dell'entrata in vigore della riforma. Questo spiega perché, come ho già detto, si è preferito non intervenire su altre parti del provvedimento.

Siamo in ogni caso in presenza di un'imponente modifica del nostro sistema processuale penalistico che si inserisce in quel complesso intervento riformatore che stiamo portando avanti e che con questo provvedimento si arricchisce di un altro importante pezzo. Pertanto, annuncio il voto favorevole da parte del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, vorrei segnalare la schizofrenia del nostro modo di procedere. La settimana scorsa abbiamo approvato un provvedimento di riforma costituzionale di tipo garantistico, mentre oggi approviamo un provvedimento che va nel senso dell'efficienza e della riduzione delle garanzie.

Forse è vero quanto ha detto l'onorevole Manzione: da un anno e mezzo a questa parte il provvedimento è stato in qualche misura migliorato rispetto alla delega concessa dal Parlamento. Ricordo che fui tra i pochissimi a votare contro una decisione dell'Assemblea assunta quasi all'unanimità che non prevedeva, evidentemente, un aggravamento delle condizioni della giustizia nel nostro paese

in seguito all'introduzione, in questo modo, del giudice unico.

La prossima settimana ci verranno trasmessi dal Senato provvedimenti che cercano ancora di realizzare un equilibrio tra garanzia ed efficienza: in realtà dobbiamo cercare di uscire da questa logica. Maggiore garanzia non può significare minore efficacia o, viceversa, maggiore efficacia non può voler dire minore garanzia. Tuttavia, per mettere in discussione questa logica dobbiamo mettere in discussione l'attuale sistema giudiziario e l'attuale ordinamento; è necessario passare ad un livello di effettiva parità tra accusa e difesa e fare in modo che il giudice, al di là di quanto è previsto attualmente dalla Costituzione, possa essere effettivamente terzo — anche primo o secondo, non mi importa —, perché non c'è all'interno dell'ordine giudiziario un pubblico ministero che possa avere la forza che oggi ha.

Pertanto, o si va verso la separazione delle carriere e di una riforma costituzionale vera dell'ordine giudiziario oppure ci troveremo sempre di fronte a queste false antinomie.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(**Coordinamento — A.C. 411-B**)

PIETRO CAROTTI, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Signor Presidente, desidero proporre alcune correzioni di forma al testo.

All'articolo 54, comma 1, capoverso 2-bis, come modificato dall'emendamento Pecorella 54.6, le parole: « del giudice per le indagini preliminari, nonché del giudice dell'udienza preliminare » debbono considerarsi sostituite dalle parole: « di giudice

incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare».

La riformulazione si è resa necessaria per uniformare formalmente la disposizione con tutte le altre del medesimo articolo 54 in cui si fa riferimento al «giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari» e non al «giudice per le indagini preliminari».

PRESIDENTE. Sta bene.

Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

Chiedo altresì che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione finale vi prego di prestare un momento di attenzione. Vi pregherei di non lasciare l'aula, perché subito dopo questa votazione dovremmo esaminare un provvedimento, per il quale sono previste tre sole votazioni senza alcun intervento, relativo all'istituzione del museo tattile statale «Omero». Si tratta di un museo per le persone non vedenti: quindi il provvedimento è socialmente importante. Esso dovrebbe essere approvato definitivamente, visto che è già stato esaminato dal Senato.

**(Votazione finale e approvazione
— A.C. 411-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-

1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedure penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (411-B):

(Presenti	340
Votanti	330
Astenuti	10
Maggioranza	166
Hanno votato sì	207
Hanno votato no .	123).

Seguito della discussione della proposta di legge: Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile statale «Omero» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2068-B) (ore 13,28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei deputati Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile statale «Omero».

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore, avendo il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Contingentamento tempi seguito esame – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 20 minuti;

interventi a titolo personale: 50 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 48 minuti;

Forza Italia: 37 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 27 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 25 minuti;

Comunista: 20 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 20 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Esame degli articoli – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Avverto che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non verrà posto in votazione l'articolo 2 della proposta di legge, il quale non è stato modificato dal Senato.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2068-B sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	<i>331</i>
<i>Votanti</i>	<i>330</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>166</i>
<i>Hanno votato sì ...</i>	<i>330</i>

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2068-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 337
Maggioranza 169
Hanno votato sì ... 337).

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2068-B sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 331
Maggioranza 166
Hanno votato sì ... 331).

**(Esame di un ordine del giorno
– A.C. 2068-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 2068-B sezione 4*).

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Santandrea n. 9/2068-B/1?

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Santandrea n. 9/2068-B/1.

**(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2068-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Avverto che gli onorevoli Santandrea, Napoli, Sbarbati, Duca e Michelini hanno chiesto alla Presidenza l'autorizzazione a pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna il testo delle loro dichiarazioni di voto. La Presidenza lo consente.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione
– A.C. 2068-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2068-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Istituzione del Museo tattile statale 'Omero'*) (*approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B).

(*Presenti e votanti* 335
Maggioranza 168
Hanno votato sì ... 335).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 13,30)

Sull'ordine dei lavori.

SALVATORE CHERCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE CHERCHI. Signor Presidente, come ella sa, nei giorni scorsi in Sardegna si è verificata una terrificante alluvione che ha causato la morte di due persone ed una vera e propria devastazione.

I fatti sono ben noti e credo che la gravità della situazione sia presente a tutti, innanzitutto al Governo che ieri ha già decretato lo stato di calamità naturale.

Chiedo alla Presidenza della Camera di voler cortesemente sollecitare il Governo perché riferisca all'Assemblea sulla situazione determinatasi, sui provvedimenti già adottati e soprattutto su quelli che sarà necessario adottare dopo le prime decisioni dettate dall'emergenza.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, anch'io avevo chiesto di parlare sullo stesso argomento. Credo sia doveroso aggiungere a quanto ha testé detto il collega Cherchi che sarebbe opportuno sapere quanto prima dal Governo cosa intenda fare nell'immediato. In queste ore vi è un peggioramento del clima e si teme che fino a giovedì la situazione possa ulteriormente aggravarsi. Oltre alle due morti che sono state ricordate, i danni sono ingentissimi. Ritengo necessario che la Presidenza si faccia promotrice di un intervento urgentissimo del Governo per chiarire come esso intenda coordinare gli interventi nella regione, tenendo conto che, a tutt'oggi, non abbiamo un governo regionale. Chiediamo di sapere chi, di fatto, potrà coordinare l'intervento.

SALVATORE CICU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE CICU. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, credo che vi siano centinaia e centinaia di miliardi di danni; circa 400 famiglie sono senza casa, decine e decine di aziende

agricole sono state spazzate via dall'alluvione che ha colpito gravemente la terra di Sardegna. Senis, Uta, il basso Campidano, Villasor, Sardara sono state gravemente colpiti; sono crollati i ponti a Capoterra, alcune fabbriche sono state devastate nella zona industriale di Maccareddu. Le scuole sono pericolanti e sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. I drammi personali sono ormai centinaia e centinaia; tra questi, quello degli agricoltori che, dopo un periodo di siccità, non possono più contare su quanto restava del loro prodotto. Greggi intere e capi di bestiame si trovano sotto il fango: siamo peraltro in attesa di recuperare le carcasse per evitare le epidemie. Vi è la drammatica rovina di paesi come Villasor, dove l'intera economia è concentrata sulla produzione dei carciofi, i cui campi sono oggi tramutati in acqua e fanghiglia.

Devastanti i danni all'economia: l'intero paese di San Vito sta per essere evacuato perché vi è uno straripamento del Flumendosa e cresce il numero dei senzatetto. Si vedono case crollate, strade devastate, stabilimenti, peschiere, serre ed auto travolti.

Abbiamo urgente necessità di conoscere cosa intendano fare questo Stato e questo Governo per essere presenti ed assistere i propri cittadini in questo momento.

Credo non si possa rimanere inerti, in attesa solo ed esclusivamente di una dichiarazione di stato di calamità naturale. Bisogna conoscere i mezzi, gli uomini, gli strumenti, i finanziamenti e l'assistenza che saranno offerti in queste ore alle famiglie drammaticamente colpite dal nubifragio e dall'alluvione. Bisognerebbe anche chiedersi se i dati drammaticamente rilevati dal centro meteorologico avrebbero potuto essere immediatamente trasmessi alle autorità competenti. Perché le prefetture non hanno avvisato immediatamente i sindaci colpiti dall'alluvione e dal nubifragio? Perché non si è potuto verificare il coordinamento della prote-

zione civile che, in quelle ore, veniva d'autorità e per ordine di servizio inviato all'opera antinsetti?

Ci poniamo tutte queste domande e ci associamo alla richiesta già avanzata che il rappresentante del Governo venga a rispondere in aula in modo analitico e preciso sui fatti che in questo momento stanno colpendo drammaticamente un'intera regione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ciccù. Colleghi, eviterei, però, di anticipare il dibattito.

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Mi associo alle richieste formulate dai colleghi; non ho possibilità, in questo momento, di aggiungere altri aspetti di dettaglio in una situazione che, come è stato detto, è gravissima.

Vorrei, però, rivolgermi al rappresentante del Governo presente perché si faccia interprete, anche nelle more di un dibattito parlamentare sul tema, di una iniziativa che impedisca quanto si sta verificando in questi giorni. In un momento di enorme emergenza in cui occorre che tutte le forze dell'ordine impegnate nella protezione civile possano svolgere le loro funzioni, si deve evitare di rinviare, sospendere o, in qualche modo, alterare i trasferimenti degli stessi addetti alle forze dell'ordine, in particolare dei vigili del fuoco. È in corso dunque un enorme trasferimento di unità che in queste ore servono in Sardegna. Vorrei pertanto che, mentre si provvede attraverso un confronto parlamentare ad un'informativa più puntuale, l'onorevole sottosegretario si facesse parte attiva affinché il Governo provveda immediatamente a sospendere questi trasferimenti.

ANTONINA DEDONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINA DEDONI. Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta avanzata dai colleghi Cherchi, Massidda, Ciccù e Soro innanzitutto affinché il rappresentante del Governo venga al più presto a riferire sui gravissimi danni provocati dalla devastante alluvione che ha interessato la Sardegna e che – voglio ricordarlo – è costata la vita a due persone, ad un cittadino che rientrava da una trasferta di lavoro e ad una giovane madre, che si è trovata coinvolta nella situazione drammatica che la Sardegna sta vivendo in questo momento e che, soprattutto in alcuni paesi, aggrava una realtà già difficile.

L'alluvione quindi si sovrappone a questo contesto portando devastazione in moltissimi paesi della provincia di Cagliari, in comuni come Assemini, Uta, Decimoputzu, Capoterra, Villasor, nonché nei territori del Sarrabus, già più volte colpiti da questi fenomeni. Per questo rinnovo la richiesta che il Governo venga al più presto a riferire in quest'aula per conoscere in quell'occasione quali siano gli impegni che il Governo stesso intende mettere in campo per dare risposte immediate ai cittadini e al mondo produttivo agricolo, ma anche per sapere che cosa intenda fare per il futuro affinché episodi di questo genere non abbiano a ripetersi.

GIOVANNI DE MURTAS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DE MURTAS. Signor Presidente, il gruppo Comunista è d'accordo sulla richiesta che il Governo venga a riferire in aula e che si apra un dibattito su una vicenda che ha visto la Sardegna particolarmente colpita in questo periodo dalle piogge, con una situazione che, come ricordavano i colleghi, ha provocato morte e devastazione.

Il mio gruppo è anche d'accordo per la dichiarazione dello stato di calamità naturale, in coerenza con quella già avan-

zata dalla regione. Tuttavia, Presidente, mi associo in particolare alla richiesta avanzata dall'onorevole Soro, perché mi sembra davvero fuori luogo sguarnire in questo momento la Sardegna del personale militare e dei mezzi che potrebbero essere necessari, anzi indispensabili, nella situazione d'emergenza che si è creata. Solleciterei quindi il Governo ad interrompere quella sorta di trasferimento, che è in atto in questi giorni, di mezzi e materiali che potrebbero essere utilizzati per una situazione che non è assolutamente risolta, visto anche il perdurare di condizioni atmosferiche particolarmente critiche. Per il resto, signor Presidente, come lei diceva, ci sarà tempo, nel corso del dibattito parlamentare, anche per capire per quale disgraziato motivo la Sardegna non abbia ancora dato applicazione alla legge n. 183 del 1989 sulla pianificazione idrogeologica; tale regione, di fronte ad eventi e a calamità naturali di questo genere, non dispone né di piani generali, né di piani stralcio, né di risorse adeguate agli interventi che sarebbero necessari per la prevenzione e per la difesa del suolo.

DANIELA SANTANDREA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA SANTANDREA. Signor Presidente, comprendo bene le richieste dei colleghi della Sardegna perché l'evento che ha colpito quella regione senz'altro non è piacevole. Vorrei non si dimenticasse, però, che anche in Romagna, esattamente il 6 e il 7 novembre scorsi, si è verificato un evento più o meno simile che, soltanto per fortuna, non ha causato vittime; i danni provocati da quell'alluvione, infatti, sono stati ingentissimi (si parla di decine di miliardi).

Vorrei chiedere al rappresentante del Governo di non dimenticarsi, quando ci informerà sulle questioni relative alla Sardegna, di quella parte del nord che ha subito un evento così poco piacevole e catastrofico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto delle richieste avanzate, assicurando che la Presidenza interesserà il Governo.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15 con immediate votazioni.

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

Inversione dell'ordine del giorno.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge di conversione n. 6526, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Si tratta di un provvedimento che potremmo esitare in brevissimo tempo ed ho già chiesto a tutti i rappresentanti dei gruppi che ho potuto contattare di astenersi dallo svolgimento di dichiarazioni di voto, che potrebbero essere presentate per iscritto. Tutto ciò consentirebbe di onorare questo impegno, per poi dare corso al seguito dell'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove ne facciano

richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro per non più di cinque minuti.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

(È approvata).

ERNESTO STAJANO, *Presidente della IX Commissione*. Signor Presidente, vorrei avanzare anch'io un'analogia proposta di inversione dell'ordine del giorno, con riferimento al disegno di legge n. 5753.

PRESIDENTE. Onorevole Stajano, prenderemo in esame la sua richiesta quando avremo terminato l'esame del provvedimento che ci accingiamo ora ad esaminare.

ERNESTO STAJANO, *Presidente della IX Commissione*. La ringrazio, Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4224 – Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (approvato dal Senato) (6526) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunziato alla replica.

(Esame degli articoli – A.C. 6526)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 6526 sezione 1*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico si procederà direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6526)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, Forza Italia ribadisce in questa sede tutte le osservazioni critiche svolte nel corso della discussione sulle linee generali, sia a proposito dei profili di incostituzionalità del provvedimento d'urgenza al nostro esame, sia per quel che concerne il merito delle decisioni assunte dal Governo. Durante il dibattito, infatti, non sono venute meno le ragioni di perplessità inerenti alla configurabilità dei requisiti di necessità e straordinarietà che la Costituzione esige per la legittimità di un decreto-legge.

Il Governo, in verità, ha sostanzialmente aggirato gli orientamenti negativi che si stavano formando al Senato in rapporto alla proposta di legge di iniziativa parlamentare avente il medesimo contenuto ed ha altresì obliterato le esigenze sottese a questa ennesima proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari, che erano fronteggiate anche attraverso i mezzi ordinari apprezzati dal codice di procedura penale.

Per quanto specificamente concerne il merito del provvedimento, è appena il caso di osservare che la presentazione del progetto trasfuso nella legge 28 settembre 1998, n. 336, era stata comunemente intesa come l'annuncio di imminenti e clamorosi sviluppi delle indagini riguardanti la strage di Brescia. Di talché la concessione della richiesta proroga non era sembrata allora del tutto priva di giustificazione. Quei clamorosi sviluppi, però, sono mancati e, per converso, le indagini si sono stancamente trascinate per un altro anno in un inutile spreco di risorse materiali ed umane che sarebbe stato meglio destinare a più proficui impieghi.

Noi ritengiamo che la gravissima crisi in cui attualmente versa l'amministrazione della giustizia non permetta il protrarsi a tempo indeterminato di una ricerca della verità che appare destinata a non esaurirsi mai e, pertanto, siamo restii ad approvare ulteriori interventi di carattere emergenziale. Tuttavia, non intendiamo frapporre ostacoli di sorta all'accertamento della verità, nella consapevolezza che trattasi di un fondamentale bisogno dell'intera comunità nazionale.

Per questi motivi e per quelli più diffusamente illustrati in discussione generale, pur auspicando che quanto prima si riesca ad assicurare alla giustizia gli autori degli efferati crimini in argomento, annuncio l'astensione del mio gruppo nella imminente votazione finale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge del quale si chiede la conversione in legge proroga di un ulteriore anno il termine per la conclusione delle indagini preliminari riguardanti i delitti di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente all'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, previsto dalla legge 28 settembre 1998, n. 336.

Il decreto ha però suscitato dubbi e perplessità, sia per la stessa poco chiara formulazione, sia per lo strumento al quale ha ritenuto di fare ricorso il Governo (il decreto-legge), sia per il merito stesso del provvedimento. In particolare, le critiche sono venute un po' da tutte le parti, basti ricordare quanto ha affermato il senatore Pettinato, che era il relatore sul disegno di legge al Senato. Il senatore Pettinato ha parlato di un provvedimento che dal punto di vista della corretta tecnica legislativa è un atto certamente non esemplare. Peraltro, anche il nostro stesso relatore, onorevole Carboni, qui alla Camera, ha sollevato dubbi e perplessità sulla stessa formulazione del decreto. Persino il rappresentante del Governo, intervenendo in Assemblea lunedì scorso, ha manifestato alcune perplessità, pur concludendo però nel senso della necessità di approvare comunque il decreto per evitare eventuali gravi conseguenze. In particolare, il sottosegretario Li Calzi ha affermato: « L'intento perseguito con il decreto-legge è quello di portare a quattro anni il limite temporale per la chiusura delle indagini, fissato dalla legge n. 336 del 1998 in tre anni » — quindi, sia chiaro, la proroga è di un anno — « Infatti, è stato evidenziato il fatto che il mancato riferimento alla legge n. 336 del 1998 » — è sempre l'onorevole Li Calzi che parla — « renderebbe problematica l'individuazione del nuovo termine di scadenza per lo svolgimento delle indagini preliminari ». L'onorevole sottosegretario formulava, dunque, un problema di tecnica interpretativa, vale a dire di maggiore chiarezza necessaria per poter convertire questo decreto-legge. Peraltro, lo stesso Comitato per la legislazione che ha esaminato questo provvedimento, pur esprimendo parere favorevole, ha però fatto presente l'opportunità di un coordinamento tra questa disposizione e quelle della legge n. 336 del 1998.

Come si vede, quindi, le perplessità esistono e sono molteplici e i dubbi sono fondati, però si è detto che bisogna comunque approvarlo. Faccio anche presente che al Senato è stata sollevata una

pregiudiziale di incostituzionalità in ordine a questo decreto da parte del senatore Pera. Tale pregiudiziale è stata respinta dal Senato, ma i dubbi continuano a restare e le perplessità non scompaiono. Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza nazionale sa benissimo con quanta attenzione bisogna guardare a questo tipo di provvedimenti con riferimento ai risultati che si vogliono conseguire. Ebbene, sarà sufficiente un anno di proroga per poter accettare la verità sulla strage di Brescia, visto che a tale scopo è mirato il decreto-legge in esame? Personalmente, ne dubito, anche in considerazione della passata esperienza: vi sono state tante proroghe, ma fino ad oggi non si è concluso nulla.

Vi è, allora, il pericolo che il decreto-legge in esame sia un provvedimento-propaganda, per gettare fumo negli occhi dei familiari delle povere vittime: ci auguriamo che ciò non sia, anche se non sappiamo come sia stato effettivamente utilizzato il tempo contemplato da tutte le proroghe finora concesse.

Il gruppo di Alleanza nazionale, quindi, non voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma è consapevole che in questo particolare momento, dinanzi all'esigenza, da tutti avvertita, di poter arrivare davvero ad una conclusione su questa terribile vicenda che ha insanguinato la città di Brescia, è opportuno agire con la massima cautela e con il massimo senso di responsabilità.

Di conseguenza, onorevoli colleghi, il nostro gruppo si asterrà nella votazione finale sul provvedimento in esame, augandosi però che non vi siano proroghe all'infinito e che finalmente le indagini possano seguire la giusta pista ed arrivare a scoprire davvero i colpevoli e a punirli adeguatamente (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, non saremo certo noi della Lega

forza nord per l'indipendenza della Padania ad opporci a questa proroga delle indagini preliminari sui delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477: non saremo certo noi, per una ragione che dirò alla fine delle poche parole con le quali dichiaro il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.

Voteremo a favore, ma nel contempo nutriamo notevoli perplessità rispetto alla possibilità che, dopo questa proroga, ne necessitino altre, e poi altre ancora, *ad libitum*: ciò deriva dalla coscienza, ben acquisita, di come siano andate le cose nel passato e di come stiano andando tuttora. La pubblica opinione e tutti i cittadini sono infatti sconcertati per come questo sistema statale, ed anche questo Governo, non riescano ad andare a fondo su fenomeni che hanno turbato il nostro consenso civile, con ripercussioni che ad oggi hanno ancora ampio riscontro nella società. D'altronde, sugli argomenti citati i *media* si sono bene organizzati da tempo e, dopo un articolo su un giornale, ne esce uno antitetico su un altro giornale, o su un canale televisivo; successivamente, ne esce un altro ancora e, magari dopo una sosta di un paio di mesi, l'argomento viene ripreso citando altri fatti ed altre persone, secondo ben congegnate campagne di disinformazione. Se questo è il sistema per accettare la verità (non parlo di quanto hanno fatto le autorità inquirenti), siamo totalmente in disaccordo!

Non siamo sconcertati, come i cittadini; siamo addirittura consapevoli che esiste una ben precisa determinazione da parte dell'attuale sistema di potere di procrastinare l'accertamento della realtà dei fatti — come si diceva in precedenza — in modo che il tempo dirima le questioni stemperandole negli anni.

Dovremmo citare anche l'operato delle varie Commissioni parlamentari d'inchiesta, organismi permanenti che da anni si occupano delle stragi, attraverso audizioni, sopralluoghi, ma sempre con i medesimi risultati, almeno quelli cono-

sciuti. In sostanza, viene steso un velo pietoso, purtroppo, a livello di responsabilità, di oggettiva responsabilità che questo sistema, questo Stato e questo Governo non vogliono accettare.

Tuttavia, la motivazione principale che ci ha spinto a dare parere favorevole alla proroga d'indagine è costituita dal fatto che riteniamo opportuno che se ne parli. Parlandone qualcosa dovrà pure emergere: una qualche coscienza sepolta sotto interessi o altri fatti innominabili potrebbe dare un'indicazione, a livello generale, della via da seguire per l'accertamento delle varie responsabilità.

Resta comunque la convinzione che, tra qualche tempo, ci ritroveremo in questa sede per concedere un'altra proroga perché questa non sarà stata sufficiente. Resta pertanto comprovata la nostra funzione di parlamentari «ragionieri», ratificatori di un sistema che non riesce a sopravvivere a se stesso (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, il gruppo dei Popolari e democratici sicuramente non farà mancare il proprio sostegno nella votazione sulla conversione in legge del decreto-legge in esame che tiene conto di una situazione particolarmente drammatica, vale a dire della complessità investigativa propria di alcuni reati commessi in epoche delicate, soprattutto per la tenuta democratica del nostro sistema.

Chi vi parla non sottovaluta l'indispensabilità di osservare alcuni principi, al fine di evitare una *perpetuatio* che va oltre ciò che è accettabile secondo il sentire comune. Tuttavia, nel momento in cui si tende a condurre una lotta efficace alla criminalità organizzata, trovandosi di fronte alla difficoltà di arrivare ad un punto di equilibrio tra efficacia, efficienza, effettività e garanzie, non possiamo assolutamente lasciare nel dimenticatoio al-

cuni episodi che hanno messo a dura prova la coscienza dei cittadini.

Ecco la ragione per la quale non ci sembra accettabile una posizione agnostica rispetto ad un problema che dovrebbe essere patrimonio del sentire comune di tutti i cittadini e di tutti i parlamentari. Il mio gruppo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame perché, a nostro avviso, in alcuni casi, è indispensabile non dico violare i principi, ma interpretarli in maniera conforme alle necessità. Mi riferisco a necessità politiche e investigative, ma soprattutto a quella di individuare i responsabili o, comunque, di percorrere tutte le strade affinché ciò sia possibile.

Annuncio, quindi il voto favorevole del mio gruppo e vi ringrazio per l'attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, gli articoli 241 e seguenti delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale recano le disposizioni per il proseguimento dei procedimenti in corso precedenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice con applicazione delle norme anteriormente vigenti. In particolare, mentre l'articolo 241 disciplina i casi dei procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si trovano in una fase diversa da quella istruttoria, l'articolo 242 regolamenta il caso in cui i procedimenti si trovino in fase istruttoria e debbano proseguire con l'osservanza del vecchio rito.

I termini di conclusione di tali procedimenti sono differenziati in relazione al tipo di reato. Il termine ordinario del 31 dicembre 1990 per la conclusione dell'istruttoria formale è stato dilazionato al 30 giugno 1997 in relazione alle indagini riguardanti delitti particolarmente gravi, elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.